SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XII LEGISLATURA ----

N. 1612

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, BISCARDI, SCAGLIONE, PRESTI, ABRAMONTE, BEVILACQUA, BINAGHI, DOPPIO, LORENZI, MERIGLIANO, MAGRIS, BRIENZA, MANIERI e PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1995

Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero per i beni culturali e ambientali, istituzionalmente preposto a promuovere la diffusione della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e all'estero (articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5), deve non solo essere il promotore di tali iniziative, ma anche assicurare uniformità e collegamento tra tutte quelle che vengono programmate intorno a determinate celebrazioni o manifestazioni. È per tale motivazione che fin dalla sua istituzione il Ministero, attraverso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, ha inteso adempiere al proprio compito attraverso la costituzione di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di rilevanza nazionale.

Tali comitati rappresentano sicuramente un momento di incontro tra varie istituzioni e diverse volontà per il raggiungimento di obiettivi di grande rilevanza culturale. Si pensi ad esempio a tutti i restauri, le mostre, i convegni, alle prestigiose opere come il «Censimento delle fonti a stampa del triennio giacobino in Italia», nell'ambito delle iniziative per il bicentenario della Rivoluzione francese, alla «Collana Sixtina» elaborata in occasione del IV centenario del pontificato di Sisto V, ed infine all'insuperabile monumento storiografico costituito dalla «Nuova raccolta colombiana», frutto del lavoro altamente scientifico dei citati comitati.

Questi, stante la loro valenza nazionale, in passato venivano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica ma, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che derubrica gli atti a firma del Presidente della Repubblica, la loro istituzione è stata rimessa ad un decreto del Ministro. Tale modifica ha purtroppo avuto come conseguenza che sono stati istituiti

comitati aventi le stesse finalità da parte di Ministeri diversi.

Poichè il lavoro svolto da più comitati non rafforzava la validità delle singole iniziative, ma anzi evidenziava la mancanza di coordinamento e programmazione tra Amministrazioni diverse, con inutile frammentazione di forze intellettuali ed economiche, in data 18 aprile 1992 è stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - una Consulta dei comitati nazionali per le celebrazioni o le manifestazioni culturali. Conseguentemente detti comitati vengono ora istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al fine però di garantire l'indirizzo unitario e più incisivo delle celebrazioni culturali nazionali, si ritiene indispensabile confermare il ruolo della Consulta attraverso una legge che preveda altresì la costituzione dei comitati nazionali con decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto all'articolo 1 vengono individuati i compiti e la composizione della Consulta. Essa propone al Ministro per i beni culturali e ambientali la costituzione dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali di particolare rilevanza e dà pareri sui relativi programmi triennali.

Poichè i comitati nazionali devono programmare e indirizzare a livello nazionale le iniziative culturali inerenti alle celebrazioni e manifestazioni per le quali sono stati istituiti, si prevede, nello stesso articolo, che essi vengano nuovamente costituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Consulta dei comitati nazionali.

Si prevede inoltre che per la realizzazione delle attività culturali promosse dalla Con-

sulta e dai comitati nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali possa stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativamente all'utilizzazione del personale docente.

Con l'articolo 2 viene infine istituito un Fondo nazionale per il finanziamento delle celebrazioni culturali, con il quale si provvede al finanziamento delle celebrazioni culturali in base ad un programma triennale formulato dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i pareri della Consulta dei comitati nazionali e del competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il progrmma è emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Si ricorda infine che analogo disegno di legge è stata presentata nella passata legislatura (atto Senato n. 1112).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
- «Art. 8-bis. 1. È istituita la Consulta dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali. Essa è presieduta dal Direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali ed è composta da:
- a) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno del Dipartimento del turismo e dello spettacolo;
- b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- c) tre rappresentanti del Ministero per
 i beni culturali ed ambientali;
- d) tre membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
- 2. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni.
- 3. La Consulta dà pareri e formula proposte al Ministro per i beni culturali e ambientali sulla costituzione dei comitati nazionali, tenendo conto delle indicazioni espresse dalle altre Amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dagli altri enti pubblici nonchè dalle istituzioni culturali private. La Consulta esprime altresì il proprio parere sui programmi triennali delle celebrazioni culturali da finanziare a carico di uno specifico Fondo all'uopo istituito».
- 2. La costituzione di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale acquisisce il parere della Consulta dei comitati nazionali. Il decreto determina

fini, composizione e durata dei comitati, nonchè ogni altro elemento utile per il loro funzionamento.

- 3. Nella legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *ii*) è aggiunta la seguente:
- «ii-bis) costituzione di Comitati nazionali per le celebrazioni culturali».
- 4. Per la realizzazione delle attività culturali promosse dalla Consulta e dai comitati nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativamente all'utilizzazione del personale docente.
- 5. Il regolamento per l'attuazione della presente legge, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede le norme necessarie al funzionamento della Consulta e dei comitati nazionali.

Art. 2.

- 1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, con apposito capitolo, è istituito il Fondo nazionale per le celebrazioni culturali.
- 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, previ pareri della Consulta dei comitati nazionali, predispone, almeno tre mesi prima del triennio di riferimento, il programma triennale delle celebrazioni da finanziare a carico dello specifico Fondo di cui al comma 1, indicando l'ammontare dei rispettivi finanziamenti. Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in conformità dei rispettivi regolamenti, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
- 3. Per il triennio 1995-1997 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui da effettuarsi con il Fondo nazionale per le celebrazioni culturali.
- 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto al 1995, mediante corrispon-

dente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

- 5. A decorrere dal 1998, la riquantificazione annuale degli oneri autorizzati con la presente legge è disposta ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
- 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.